

DallBogg: Life and Health AD con sede in Bulgaria, 1 “G.M. Dimitrov” Str., Sofia.

Divieto di compiere atti di disposizione dei beni dell’impresa situati nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 226, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private)

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO, in particolare, l’articolo 226 del Codice delle assicurazioni private che prevede che se l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ha adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l’IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura;

CONSIDERATO che l’Autorità di vigilanza bulgara, *Financial Supervision Commission* (FSC), in data 9 giugno 2026 ha comunicato di aver disposto, con decisione n. 374-OZ/09.06.2026, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con effetto dal 9 giugno 2026 nei confronti di:

DallBogg: Life and Health AD

con sede legale in Bulgaria: 1 "G.M. DIMITROV" STR. SOFIA

codice identificativo 200299615, iscritta con il n. RG-10-79 nel registro delle imprese assicurative tenuto da FSC

CONSIDERATO che, contestualmente alla revoca dell’autorizzazione, con la stessa decisione di cui sopra, FSC ha imposto alla Dallbogg il divieto di disporre liberamente dei propri beni, fino all’apertura di una procedura di liquidazione o insolvenza;

CONSIDERATO che l’Autorità bulgara, nella comunicazione del 9 giugno 2026, ha reso noto altresì che la Dallbogg è proprietaria in Italia di un immobile sito in Milano, Via Mascagni, 31 e ha chiesto ad IVASS di adottare tutte le misure utili ad assicurare l’attuazione della decisione n. 374-OZ/09.06.2026;

CONSIDERATO altresì che, l'Autorità bulgara, con mail del 22 giugno 2026, ha precisato di ritenere adeguata l'adozione di un provvedimento di divieto di atti di disposizione di un immobile di proprietà della Dallbogg sito in Milano;

PRESO ATTO della visura catastale eseguita sul portale dedicato del sito dell'Agenzia delle Entrate (numero pratica: T261729/2026), da cui risulta che si tratta dell'immobile contraddistinto dai seguenti dati catastali:

- immobile sito in Milano, Via Pietro Mascagni, 31, Piano 1-S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano (F205) (MI), Foglio 392, Particella 120, Subalterno 6;

RITENUTO che sussistono, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i presupposti per adottare il provvedimento di divieto richiesto dall'autorità bulgara.

DISPONE

ai sensi dell'art. 226, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che alla società DallBogg: Life and Health AD, con sede in Bulgaria, è fatto divieto di compiere atti di disposizione del bene immobile sito nel territorio della Repubblica, precisamente a Milano, in Via Pietro Mascagni, 31, Piano 1-S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano (F205) (MI), Foglio 392, Particella 120, Subalterno 6.

La misura viene adottata senza comunicazione di avvio del relativo procedimento in considerazione dell'urgenza di adempiere a quanto richiesto dalla FSC al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio dell'impresa a tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative.

Il presente provvedimento è comunicato alla società interessata e trasmesso, per conoscenza, all'Autorità di vigilanza bulgara FSC.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data della sua comunicazione.

Ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 5, del Codice del processo amministrativo, il presente Provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 90 giorni dalla sua notifica.

Il presente Provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 27 luglio 2026

La Consigliera
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

firma_IV59279 RABITTI
MADDALENA

*Approvazione in via d'urgenza
ex art. 9 dello Statuto IVASS*